

Oggetto: Comodato d'uso gratuito con la Biblioteca Culturale A. Barchetta.

Con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

di seguito denominato **Comodante**, in qualità di proprietario del vano in Piazza Matteotti 8, adiacente la direzione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" di circa mq. 36 e il Sig.re Antonio Barchetta, Responsabile della Biblioteca Culturale A. Barchetta, nato a Maddaloni il 14/06/1949 ed ivi residente in Via Viviani n. 39 C.F. BRCNTN49H14E791H in qualità di **Comodatario**,

stipulano e convengono quanto segue:

- a) il Comodante consegna al Comodatario, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, il bene come sopra descritto, affinché se ne serva gratuitamente come altra sede della Biblioteca Culturale A. Barchetta;
- b) il Comodatario si obbliga ad usare il bene come altra sede della Biblioteca Culturale A. Barchetta e si impegna a non concedere l'uso della stessa a terzi senza il consenso del Comodante;
- c) le spese ordinarie derivate dall'uso del bene saranno a carico del Comodatario;
- d) per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile.

Maddaloni 23 Gennaio 2024

Il Comodante
Avv. Antonio Caradonna
VILLAGGIO DEI RAGAZZI
"don Salvatore D'Angelo"
COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Comodatario
Antonio Barchetta

FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI
"Don Salvatore D'Angelo"

PIAZZA MATTEOTTI, 8 - 81024 MADDALONI - CE -

Tel +39 0823 207 301/2 - Fax +39 0823 202032 1 C.F.80005090610

posta elettronica certificata: direzione@pec.villaggiodeiragazzi.it

sito web: www.villaggiodeiragazzi.it



Prot. n. 02968

Maddaloni (CE), li 24 /1/2024

Contratto di affidamento della costituenda Biblioteca della Fondazione

tra

La **Fondazione "Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo"** con sede alla Piazza Matteotti, 8 – 81024 Maddaloni (CE), C.F. 80005090610, nella persona del Commissario straordinario, Avv. Antonio Caradonna, in qualità di datore di lavoro di seguito definito il **"Committente"**

E

La **Biblioteca Culturale A. Barchetta dell'Associazione ONLUS "A. Barchetta"** con sede legale in Via Marotta 52 – Maddaloni (CE), C.F. 93041730610, di seguito definito il **"consulente"**
di seguito congiuntamente **"le Parti"**

PREMESSO CHE

- tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare l'affidamento a prestazione di servizi professionali da parte del consulente
- non vi è personale interno in grado di ricoprire tale incarico per mancanza dei requisiti professionali previsti

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

art. 1 - Premesse

Le premesse (in seguito "Premesse") sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente contratto è rivolto relativamente all'affidamento della cura e sistemazione della Biblioteca.

Art. 2 - Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del consulente, con il presente accordo conferisce allo stesso, che accetta,

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page, one on the left and one on the right, representing the parties to the contract.

l'incarico di Responsabile del Servizio di Direzione della Biblioteca della Fondazione del Villaggio dei Ragazzi nella sede di cui al successivo art. 3.

Il Consulente avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Direzione che sono:

- a) verifica e controllo di tutti i fondi librari;
- b) gestione e catalogazione in SBN del patrimonio librario.

Art. 3 Sedi della prestazione d'opera

Le prestazioni professionali riguarderanno gli adempimenti tutti individuati nel precedente art. 2 per la Fondazione VILLAGGIO DEI RAGAZZI ubicata in Maddaloni alla Piazza Matteotti, 8;

Art. 4 Obblighi del Committente

Il Committente, avendo presente le professionalità del Consulente, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

In particolare il Committente, al fine di consentire al Consulente di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire con qualsiasi mezzo le informazioni utili relativamente all'attività commissariale futura, programmandone con lo stesso la fattibilità.

Se richiesta, in base alle necessità contingenti, la Fondazione potrà applicare non più di una propria unità lavorativa dipendente presso la biblioteca, sotto le direttive del consulente, per un periodo non superiore ai sei (6) mesi, rinnovabili qualora le dedotte necessità si dovessero protrarre ulteriormente;

Art. 5 Obblighi del Consulente

Il Consulente, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti del Committente.


Il Consulente rimane personalmente vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto e, pertanto, non avrà la facoltà di avvalersi di sostituti e/o ausiliari.

Il Consulente si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

Il Consulente, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo ed i compiti affidatigli conformemente al vigente dettato normativo.

Art. 6 Durata

Il presente contratto avrà durata dal 1.2.2024 fino al 31.1.2027; il suo rinnovo non sarà automatico e, quindi, si intenderà disdettato senza necessità di comunicazioni preventive;



Art. 7 Compenso

Per l'attività oggetto della presente non sarà prevista alcun compenso.

Art. 8 Riservatezza

Il Consulente è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni informazione attinente l'attività di consulenza, oggetto del presente contratto, sarà trattata dal Consulente conformemente agli obblighi di legge in materia di riservatezza.

Art. 9 Materiali e documentazione

Il Committente provvederà a fornire al Consulente il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al Consulente sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.

Alla scadenza del presente accordo, il Consulente dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso, relativo ai fondi librari Don Salvatore D'Angelo e Don Pietro Farina.

Art. 10 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 4 e 7 del presente contratto;
- qualora il Consulente non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2 e 5 del presente contratto ed assunti verso il Committente.

Art. 11 Modifiche


Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art. 12 Interpretazione

I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto.

Art. 13 Tolleranza

Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.



Art. 14 Richiamo normativo

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

Art. 15 Registrazione del contratto

Le parti dichiarano di rinunciare espressamente alla registrazione del presente contratto

Art. 16 Foro competente


Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del presente contratto il Foro competente a decidere sarà quello di S. Maria C.V.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

Avv. Antonio Cardona
VIA MAGGIO DEI RAGAZZI
"don Salvatore D'Angelo"

COMMISSARIO STRAORDINARIO



Il Consulente

Dott. Antonio Barchetta




Ai sensi e per gli effetti degli 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

- Art. 5 - Obblighi del prestatore
- Art. 6 - Durata
- Art. 7 - Compenso
- Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
- Art. 15 - Foro competente

Il Commissario Straordinario

FONDAZIONE
Avv. Antonio Cardona
VIA MAGGIO DEI RAGAZZI
"don Salvatore D'Angelo"

COMMISSARIO STRAORDINARIO



Il Consulente

Dott. Antonio Barchetta

